



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 2160

del 13-12-2012

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Valutazione di impatto ambientale ed A.I.A. per la realizzazione di un impianto di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, in contrada Formica - Brindisi - Ditta Cecilia Ambiente Srl

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di dicembre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 11-12-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 11-12-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che

- ✓ Con nota del 17.11.2010, acquisita al prot. 104541 del 29.11.2010, la Società Cecilia Ambiente Srl ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi in Brindisi alla c.da Formica, allegando la seguente documentazione:

SEZIONE 0: Presentazione del progetto

- *Presentazione brossurata del progetto;*
- *Relazione generale.*

SEZIONE 1: Progetto impianto di smaltimento

Relazioni

- *08127-008 R01 E01* *Relazione tecnica illustrativa;*
- *08127-008 R02 E01* *Relazione idraulica;*
- *08127-008 R03 E01* *Relazione geotecnica;*
- *08127-008 R04 E01* *Relazione sull'analisi di rischio;*
- *08127-008 R05 E01* *Disciplinare tecnico prestazionale;*
- *08127-008 R06 E01* *Computo metrico estimativo e quadro economico;*
- *08127-008 R07 E01* *Piano di gestione operativa;*
- *08127-008 R08 E01* *Piano di ripristino ambientale;*
- *08127-008 R09 E01* *Piano di gestione in fase post operativa;*
- *08127-008 R10 E01* *Piano di sorveglianza e controllo;*
- *08127-008 R11 E01* *Piano economico finanziario.*

Elaborati grafici

- *08127-008 D01 E01* *Inquadramento territoriale;*
- *08127-008 D02a E01* *Stato di fatto: Planimetria;*
- *08127-008 D02b E01* *Stato di fatto: Sezioni;*
- *08127-008 D03a E01* *Preparazione aree di intervento: Planimetria;*
- *08127-008 D03b E01* *Preparazione aree di intervento: Sezioni;*
- *08127-008 D04a E01* *Apertura discarica: Planimetria di progetto;*
- *08127-008 D04b E01* *Apertura discarica: Rendering;*
- *08127-008 D05 E01* *Quote massime di coltivazione: Planimetria;*
- *08127-008 D06a E01* *Copertura discarica: Planimetria di progetto;*
- *08127-008 D06b E01* *Copertura discarica: Rendering;*
- *08127-008 D07a E01* *Evoluzione discarica per fasi: Planimetria;*
- *08127-008 D07b E01* *Evoluzione discarica per fasi: Sezioni;*
- *08127-008 D08 E01* *Sezioni di progetto;*
- *08127-008 D09 E01* *Impermeabilizzazione di progetto: Planimetria e particolari;*
- *08127-008 D10 E01* *Sistema di gestione percolato: Planimetria e dettagli;*
- *08127-008 D11 E01* *Sistema di gestione acque meteoriche: Planimetria e dettagli;*
- *08127-008 D12 E01* *Copertura discarica: Dettagli;*

- 08127-008 D13 E01 *Sistema di monitoraggio: Planimetria e dettagli;*

SEZIONE 2: Progetto impianto di trattamento e recupero

Relazioni

- A01 - *Relazione tecnica;*
- A02 - *Piano di monitoraggio e controllo;*
- A03 - *Elenco CER dei rifiuti in ingresso all'impianto;*
- A04 - *Cronoprogramma;*
- A05 - *Computo metrico estimativo.*

Elaborati grafici

- T01 - *Planimetria generale;*
- T02 - *Prospetti piazzale operativo;*
- T03 - *Planimetria impianto soil washing;*
- T04 - *Planimetria impianto di inertizzazione;*
- T05 - *Gestione delle acque piazzale ingresso;*
- T06 - *Gestione delle acque piazzale impianti;*
- T07 - *Depurazione acque industriali;*
- T08 - *Rete di illuminazione piazzale ingresso;*
- T09 - *Rete di illuminazione piazzale impianti;*
- T10 - *Emissioni;*
- T11 - *Pianta delle coperture ed energie rinnovabili;*
- T12 - *Fonti di emissione sonora.*

SEZIONE 3: Relazione geologica, Studio di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale

Relazioni

- A.1 - *Autorizzazione Integrata Ambientale - Relazione Tecnica*
- A.2 - *Autorizzazione Integrata Ambientale - Sintesi non Tecnica*
- S.1 - *Studio di Impatto Ambientale – Relazione*
- S1.1 - *Studio di Impatto Ambientale - Relazione Naturalistica*
- S1.2 - *Studio di Impatto Ambientale - Allegati grafici*
- S.2 - *Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non tecnica*
- G1 - *Autorizzazione Integrata Ambientale - Studio geologico. Idrogeologico. geotecnico e sismico*
- G2 - *Autorizzazione Integrata Ambientale - Studio geologico. Idrogeologico. geotecnico e sismico - Allegati.*

- ✓ Con nota acquisita al prot. 79734 del 16.09.2010, la Società Cecilia Ambiente Srl ha trasmesso copia della avvenuta pubblicazione su quotidiano nazionale (il Tempo del 15.08.2010), su un quotidiano locale (La Gazzetta del Mezzogiorno del 15.08.2010) e sul BUR Puglia n. 133 del 12.08.2010 dell'avvenuto deposito del progetto in questione;
 - ✓ Con nota prot. 89182 del 12.10.2012, il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi, nel riscontrare le predette note, ha comunicato alla Società quanto segue: “...preliminarmente si rappresenta che detta istanza è pervenuta priva dell’attestazione delle spese di istruttoria e pertanto questo Servizio non ha avviato l’iter istruttorio, così come previsto dall’art. 9 comma 2) della legge regionale n. 17/2007; a tal proposito, si fa presente che l’importo delle stesse dovrà essere determinato secondo le metodiche stabilite dal D.M. 24.04.2008, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” ed il conseguente versamento dovrà essere effettuato in favore del Servizio Tesoreria della Provincia di Brindisi c/c postale n° 12882726 con la seguente causale “saldo recupero spese di istruttoria per Autorizzazione Integrata Ambientale - Servizio ecologia cap. E/942”.
- Inoltre, da una prima analisi della documentazione acquisita agli atti, è emerso che:*

- *L'istanza di che trattasi risulta essere finalizzata al solo rilascio dell'AIA e non anche al rilascio del giudizio di Compatibilità Ambientale;*
- *l'avviso pubblicato sul BURP n. 133 del 12.08.2010 non indica chiaramente né la normativa di riferimento, né il periodo entro il quale poter presentare osservazioni da parte del pubblico interessato;*
- *gli avvisi pubblicati su quotidiano nazionale (Il tempo del 15.08.2010) e locale (La Gazzetta del Mezzogiorno del 15.08.2010), fanno riferimento alla normativa VIA (che, come già riferito, non è oggetto della istanza), anziché alla normativa AIA ed inoltre non è indicato il periodo entro il quale poter presentare osservazioni da parte del pubblico interessato;*
- *non sono state fornite informazioni circa l'attivazione dell'autorizzazione unica di competenza regionale, in merito agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomassa e fotovoltaico), ex D.Lgs 387/2003 e s.m.i.;*
- *non sono state fornite informazioni specifiche circa lo stato autorizzativo della cava in questione.*

Pertanto, al fine di permettere l'avvio del procedimento, la Società in indirizzo deve produrre entro 30 giorni dal ricevimento della presente, pena l'attivazione delle procedure per l'adozione del provvedimento di diniego, la seguente documentazione:

- *ricevuta spese di istruttoria, secondo le modalità indicate sopra;*
- *istanza finalizzata al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;*
- *nuovo avviso sul BURP;*
- *nuovi avvisi sui quotidiani;*
- *informazioni circostanziate circa lo stato del procedimento di autorizzazione unica (ex D.Lgs 387/2003) di competenza regionale relativo gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero attivazione dello stesso;*
- *stato autorizzativo del bacino estrattivo (attività in esercizio, attività cessata,...), nonché provvedimento Regionale dal quale si evinca lo stralcio dell'area per le finalità del progetto in questione, ovvero di integrazione del piano di ripristino.*

✓ Con due note del 17.11.2010, acquisite al prot. nn. 104537 104541 del 29.11.2010 e la nota del 06.12.2010, acquisita al prot. 111622 del 22.12.2010, la Società, nel riscontrare la suddetta nota delle Provincia di Brindisi, ha, in sintesi:

- *integrato l'istanza inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, in modo che possa essere coordinata nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a cui l'impianto deve essere sottoposto, in ottemperanza a quanto stabilito dal c. 2 dell'art. 10 del D. L.vo 152/06 nel testo vigente, utilizzando a tal fine documentazione in atti;*
- *prodotto attestazione di pagamento delle spese di istruttoria, secondo le modalità stabilite dal DM 24.04.2008;*
- *trasmesso copia dell'avvenuta pubblicazione su quotidiano locale (La Gazzetta del Mezzogiorno del 28.11.2010) e sul BUR Puglia n. 180 del 02.12.2010 dell'annuncio di avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale;*
- *relativamente agli ultimi due punti di cui alla nota prot. 89182 del 12.10.2012 dell'Ufficio precedente, la Società ha fornito i seguenti chiarimenti:*

Autorizzazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili

In merito allo stato del procedimento di autorizzazione unica (ex D.L.vo 387/03) di competenza regionale relativo gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, forniamo di seguito gli opportuni chiarimenti.

Il criterio di impatto zero anche sotto il profilo energetico, che è stato definito per l'impianto IPPC oggetto dell'istanza, è uno dei presupposti progettuali afferenti l'elevato livello tecnologico e

innovativo caratterizzante il progetto Cecilia Ambiente e, come tale, ne resta elemento privilegiato e imprescindibile.

Da ciò ne consegue che la scelta dell'autosufficienza energetica resta opzione che i proponenti intendono perseguire per il completamento dell'impianto in questione e in questo senso trovano giustificazione i cap. 6 e 7 della Relazione Tecnica dell'impianto di recupero e trattamento (cfr. elaborato A01 della Sezione 2), inerenti, appunto, rispettivamente l'impianto di cogenerazione elettrica-termica e l'impianto fotovoltaico, così come gli elaborati grafici (sempre della Sezione 2), che illustrano ubicazione e particolari costruttivi di detti impianti....omissis... Per gli stessi motivi, anche gli elaborati contenuti nella Sezione 3 del progetto, relativi alla valutazione di impatto ambientale e al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, forniscono tutti gli elementi conoscitivi utili all'esame del progetto nella sua configurazione complessiva.

D'altra parte è del tutto evidente che i due impianti di produzione energetica hanno ragione d'essere solo in presenza dell'impianto di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti, oggetto dell'istanza presso la vostra amministrazione e pertanto, la relativa procedura autorizzativa sarà avviata dai proponenti solo a seguito di esito positivo di suddetta istanza principale presso la Provincia di Brindisi.

Ovviamente, di questa ulteriore procedura per l'autorizzazione unica degli impianti energetici sarà cura dei proponenti mantenerne informata l'Amministrazione Provinciale.

Pertanto, fino all'espletamento della procedura di autorizzazione unica per i due impianti di produzione energetica, ai fini dell'istruttoria di vostra competenza, l'approvvigionamento energetico necessario al funzionamento dell'impianto di trattamento dei rifiuti è da intendersi garantito da un allaccio alla rete elettrica del gestore nazionale, la cui fattibilità è già stata valutata e dimensionata dai progettisti...omissis...

Attuale stato autorizzativo della cava Caved srl

L'area in cui insiste il progetto di impianto di trattamento rifiuti, è autorizzata all'estrazione in virtù dei seguenti provvedimenti regionali:

- *Decreto del Dirigente n°44 in data 21/07/1994: fg. n.39 p.lle 29-131-228-35-37-357;*
- *Decreto DIR/13 del 23/02/2001: foglio n.39 p.lle 17-19-22-102-260.*

In data 18.03.2010 la Caved srl proprietaria del sito, avendo esaurito i volumi autorizzati, ha comunicato come prevede la legge regionale n.37/85 e s.s.mm.ii., l'inizio dei lavori di ripristino ambientale con terre e rocce da scavo ed apportando una "variante" all'originario progetto di recupero, nelle modalità conformi a quanto previsto dalle procedure di autorizzazione.

Ad ogni buon conto, riteniamo che la Regione Puglia, detentrica delle informazioni relative allo stato autorizzativo del bacino estrattivo in testa a Caved srl, possa fornire, ai sensi dell'art. 18 della L. 241/90 e s.s.mm.ii., ogni informazione utile a definire quanto richiesto dalla Provincia di Brindisi con la comunicazione che qui si riscontra.

Comunque, anche al fine di accelerare il procedimento, provvediamo a trasmettere alla Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana – Servizio Attività Estrattive, copia del progetto e della relativa istanza di autorizzazione presso codesta amministrazione, in modo che possa essere coinvolta nella procedura.”;

- ✓ *Con nota del 14.10.2010, acquisita al prot. 93037 del 26.10.2010, il Servizio Attività estrattive della Regione Puglia, in riferimento alla nota prot. 89182 del 12.10.2010 inviata dalla Provincia di Brindisi, comunicava che:”.....omissis...sull'area interessata all'intervento di Impianto di Trattamento, Recupero insiste una cava di calcarenite e calcare in esercizio alla Ditta CAVED S.r.l. autorizzata con Decreto n. 44/94.”;*
- ✓ *Con nota del 10.02.2011, acquisita al prot. 12748 del 16.02.2011, la Società forniva i seguenti chiarimenti:*
 - l. Il Progetto presentato contiene la possibilità di rendere autosufficiente sotto il profilo energetico il realizzando insediamento;*

2. la possibilità di realizzare e gestire le attività di Trattamento, Recupero e Smaltimento di Rifiuti speciali non pericolosi di cui all'istanza in oggetto è indipendente dall'esito dell'iter autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

3. Il proponente Cecilia Ambiente S.r.l. provvederà a depositare separata istanza agli enti competenti volta all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;

4. Ai fini del progetto in epigrafe deve quindi considerarsi che Cecilia Ambiente si collegherà alla rete di distribuzione di energia elettrica ENEL utilizzando l'infrastruttura esistente per lo fornitura di energia agli impianti al servizio della cava, indipendentemente dalla possibilità di autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile.

✓ Con nota prot. 22138 del 19.03.2012, la Provincia di Brindisi nell'evidenziare quanto di seguito

- “..dall'analisi degli elaborati prodotti, è emerso che il progetto proposto appare in contrasto con i criteri di localizzazione per i nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche ex artt. 214-216 del Dlgs 152/2006 previsti del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, aggiornato con D.G.R. 2668 del 28.12.2009, in quanto risultano presenti condizioni definite “escludenti”, per le quali il piano stesso non prevede alcuna forma di deroga”, con particolare riferimento a:
- L'ubicazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi è previsto in zona agricola, anziché in “...**aree industriali** definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relativo alle parti di territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3 lett. a), del Dlgs 152/06 e s.m.i.)”;
- L'impianto di discarica presenta “un franco inferiore a 10 m tra il livello di massima escursione della falda ed il piano campagna” ed inoltre vi è la “preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento”;
- L'intera piattaforma sorge in una zona che presenta condizioni ambientali tali da poter essere classificata come “area da bonificare – siti attualmente inquinati da bonificare”, causa l'acclarato stato
- di inquinamento in cui versa la falda sottostante”;
- “per quanto riguarda l'impianto di produzione di energia elettrica da biomassa di potenza pari a 1 MW, si fa presente quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 31/2008 “..omissis...E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da “filiera corta”, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto.”;
- “dalla documentazione prodotta non risulta la piena disponibilità dell'area da parte della Società (atto di compravendita, di locazione, ecc..), ma bensì che la stessa è in capo alla Società CAVED srl, la cui attività di coltivazione è in corso (come da nota prot. 8289 del 14.10.2010 della Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive – Struttura Provinciale di Brindisi – Taranto, che ad ogni buon conto si allega alla presente)”;

ha chiesto al proponente l'acquisizione della seguente documentazione:

- *Titolo di disponibilità dell'area (atto di compravendita, di locazione, ecc.);*
- *stato autorizzativo aggiornato del bacino estrattivo (attività in esercizio, attività cessata,..), nonché provvedimento Regionale dal quale si evinca lo stralcio dell'area per le finalità del progetto in questione, ovvero di integrazione del piano di ripristino;*
- *Elaborato tecnico finalizzato a dare riscontro circa i rilievi effettuati da questo Servizio in merito al Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, corredato da idonea indagine della qualità della falda sottostante l'area oggetto di autorizzazione, da svolgersi anche mediante il campionamento dei pozzi ad uso irriguo presenti nella stessa ovvero nelle immediate vicinanze;*
- *Elaborato tecnico finalizzato a dare riscontro circa i rilievi effettuati da questo Servizio in merito ai divieti di cui alla L.R. 31/2008.*

- ✓ Con nota del 04.05.2012, acquisita al prot. 34246 del 08.05.2012, la Società ha riscontrato la richiesta documentale avanzata dalla Provincia di Brindisi;
- ✓ Con nota prot. 72308 del 03.10.2012, la Provincia di Brindisi ha comunicato alla Società che *“omissis....dall'esame della documentazione complessivamente prodotta e della documentazione integrativa successivamente presentata, nella proposta progettuale continuano a permanere elementi non ritenuti idonei a superare gli aspetti e le questioni già evidenziate dall'Ufficio ed in particolare:*

1. Conformità al Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, aggiornato con D.G.R. 2668 del 28.12.2009 e successiva D.G.R. 1713 del 26.07.2011 avente ad oggetto “Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali”.

Il progetto è in contrasto con i criteri di localizzazione per i nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche ex artt. 214-216 del Dlgs 152/2006 previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, in quanto risultano presenti condizioni definite “escludenti”, per le quali il piano stesso non prevede alcuna forma di deroga; in particolare:

- *L'ubicazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi è stato previsto in zona agricola, anziché in “...**aree industriali** definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relativo alle parti di territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3 lett. a), del Dlgs 152/06 e s.m.i..”.*

A tal proposito, si fa presente che l'impianto di che trattasi, sebbene a servizio della discarica, non rientri nel novero di quelli disciplinati dalla DGR 1713/2012. Infatti, tale deliberazione riguarda gli impianti di trattamento rifiuti speciali non pericolosi che, pur non ricadenti in aree industriali, sono tecnicamente connessi a impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementiti e manufatti in conglomerati cementiti, di betonaggio, ecc.), nella cui tipologia non rientra anche l'impianto di discarica per il deposito di rifiuti.

- *Il bacino della discarica da realizzare presenta “un franco inferiore a 10 m tra il livello di massima escursione della falda ed il piano campagna” ed inoltre vi è la “preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento”;*

Gli elaborati prodotti evidenziano con chiarezza la presenza di un franco di sicurezza inferiore a 10 m atteso che, trattandosi di discarica da realizzare all'interno di una

cava, il piano campagna deve necessariamente riferirsi al fondo della stessa in conformità con quanto prescritto all'art. 2.4.2 dell'allegato 1 al D.Lgs n. 36/03 che fa riferimento al "piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento ...". Detto franco di sicurezza, per espressa previsione del legislatore regionale, a maggior garanzia per la tutela della falda, è stato previsto in almeno 10 metri rispetto al valore minimo di 2 metri indicato dal richiamato art. 2.4.2.. Inoltre, l'area oggetto dell'intervento, nel contesto generale del comprensorio di interesse, risulta prossima (pochi metri di distanza) ad altri due impianti di discarica, di cui uno utilizzato per lo smaltimento di circa un milione di mc di rifiuti solidi urbani e dismesso dal 2000, mentre l'altro, del volume di circa 0,5 milioni di mc, quasi completamente riempito con rifiuti speciali, attualmente risulta sospeso nell'esercizio a seguito di sequestro giudiziario, pertanto, risulta applicabile l'altro criterio escludente sopra richiamato.

➤ L'intera piattaforma è stata prevista in zona classificabile come "area da bonificare – siti attualmente inquinati da bonificare", a causa dell'acclarato stato di inquinamento in cui versa la falda sottostante. Rispetto alle certificazioni analitiche fornite dalla Società, si fa presente che, da quelle in possesso del Servizio scrivente e degli altri diversi Enti che a diverso titolo sono preposti alla tutela e difesa dell'ambiente, risulta, allo stato attuale, un inquinamento diffuso da metalli e cloroformio, da condurre sia ad attività pregresse che ad impianti autorizzati e in esercizio. Pertanto, stante l'inquinamento dell'area di interesse, risulta di difficile inserimento l'impianto proposto, atteso che si rende necessario attivare un appropriato intervento di bonifica.

2. Impianto di produzione elettrica da biomassa di potenza pari a 1 MW: si evidenzia nuovamente quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 31/2008 "...omissis...E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse provenienti, per almeno il quaranta per cento de fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto."

A tal proposito, la Società non ha predisposto l'elaborato tecnico richiesto dalla Provincia di Brindisi con la già citata nota prot. 22138 del 19.03.2012.

3. Titolo di disponibilità dell'area

La dichiarazione resa dalla società proponente non risulta sufficiente ed idonea a soddisfare la richiesta avanzata in quanto non è stata supportata da alcuna formale documentazione attestante la disponibilità dell'area.

4. Stato autorizzativo del bacino estrattivo

Il documento prodotto dalla Società non è sufficiente a soddisfare la richiesta avanzata; infatti, allo stato attuale, come riferito dalla stessa Regione Puglia, "...sull'area interessata all'intervento di impianto di trattamento, recupero insiste una cava di calcarenite e calcare in esercizio alla Ditta Caved Srl autorizzata con Decreto n. 44/94".

Tale situazione risulta in contrasto con la richiesta avanzata, non essendoci, allo stato attuale, alcun provvedimento regionale di stralcio dell'area per le finalità del progetto in questione, ovvero di integrazione del piano di ripristino approvato dalla stessa Regione.

Fatta salva ogni eventuale necessaria valutazione in merito alla proposta progettuale presentata, in riferimento a tutto quanto sopra, si comunica che questa Provincia intende

procedere, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 nel testo vigente, all'adozione del provvedimento di non accoglimento della richiesta in oggetto.

Si assegnano 10 gg dalla notifica della presente comunicazione per consentire alla Società di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili allo scopo.”

Preso atto che:

dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:

- ✓ L'intervento proposto riguarda la realizzazione di una piattaforma di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituita da uno stoccaggio, da impianti di trattamento e recupero (frantumazione, vagliatura, soil washing e inertizzazione) di potenzialità complessiva pari a 75.000 ton/anno e di un impianto di discarica per lo stoccaggio di circa 990.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
- ✓ L'impianto sarà articolato su più linee di processo, per mezzo delle quali si effettueranno le seguenti operazioni previste dagli allegati B e C alla Parte IV Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
 - Operazioni di smaltimento
 - DI Deposito sul o nel suolo (discarica)
 - D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
 - D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
 - D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito preliminare, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
 - Operazioni di recupero
 - R5 -Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - R13 -Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.
- ✓ Dal punto di vista energetico è prevista la realizzazione di
 - Impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica mediante combustione di oli vegetali di filiera non alimentare della potenza di 1 MW;
 - Pannelli fotovoltaici di tipo amorfo e cristallino, integrati nelle coperture piane degli edifici, della direzione e dei locali tecnici, delle baie di stoccaggio e dei capannoni che ospitano gli impianti, di potenza pari a circa 396 kW;
 - Pannelli fotovoltaici posti, al termine della coltivazione della discarica e sua successiva chiusura, su una superficie di 35.000 mq approssimativamente piana della potenzialità di almeno 1 MW ed estensione non inferiore ai 3 Ha.
- ✓ L'area in questione:
 - rientra all'interno di un bacino estrattivo
 - ricade nei limiti amministrativi del Comune di BRINDISI in località Masseria Formica individuata al Foglio 39 particelle 35-17-19-22-29-37102-131-228-260-357
 - occupa una superficie totale di circa 115.000 m²;
 - si colloca a circa 1.15 km a sud della SS 16;
 - confina ad ovest e a sud con due discariche controllate, a nord con aree estrattive esaurite ed in esercizio, ad est con terreni agricoli adibiti a seminativi ed uliveti;
 - il centro abitato più vicino è San Vito dei Normanni a circa 5 km ad ovest e tra questo e il sito dell'impianto sono presenti diverse strutture ricettive (alberghi e ristoranti).

Visto:

- ✓ che nessuno degli enti coinvolti ha espresso il proprio parere in merito al progetto in questione;

- ✓ che, all'esito della procedura di consultazione, non risultano pervenute osservazioni o rilievi di alcun genere da parte di soggetti terzi.

Visti, altresì:

- ✓ il D.Lgs. n. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/2008, dal D.Lgs. n. 128/2010 e dal D.Lgs. n. 205/2010, "*Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";
- ✓ il D.M. 24.04.2008, recante "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*"
- ✓ il D.L.gs. n. 36/03 e s.m.i. riportante le norme di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ed in particolare i nuovi criteri costruttivi e gestionali per gli impianti di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi contenuti nell'Allegato 1 dello stesso Decreto;
- ✓ la L.R. n. 11/2001 "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*", e s.m.i., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/03/07;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.2006, "*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse.*"
- ✓ la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA;
- ✓ la L.R. n. 31/2008, recante "*Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*";
- ✓ la D.G.R. n. 2614/2009, avente ad oggetto la "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08*", che, all'ultimo periodo del par. 3.1, prevede "*stante la previsione dell'art. 10 c. 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. in base alla quale il provvedimento di V.I.A. può far luogo anche del provvedimento di A.I.A., l'Autorità competente all'espletamento della procedura coordinata ha facoltà di adottare un unico provvedimento per entrambe le procedure*";
- ✓ la D.G.R. n. 2668 del 28/12/09, "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia*";
- ✓ la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011, "*Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali.*";
- ✓ il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;
- ✓ il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- ✓ l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*", che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- ✓ il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31.10.12, con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Per tutto quanto sopra premesso, preso atto e visto

ACCERTATO che è stata garantita la partecipazione al procedimento come disposto dalla Legge n° 241/90 nel testo vigente, mediante la già citata comunicazione, ex art. 10-bis della medesima

legge, di non accoglimento della richiesta avanzata dalla Società Cecilia Ambiente srl, giusta nota Prot. 72308 del 03.10.2012;

CONSIDERATO che la Società non ha inviato le proprie osservazioni in riscontro alla predetta comunicazione di avvio del procedimento di non accoglimento;

RITENUTO che le condizioni ostantive già rilevate e che di seguito si riportano, siano conseguentemente ancora valide:

- ✓ il progetto proposto è in contrasto con alcuni dei criteri di localizzazione di cui al Piano Regionale Rifiuti Speciali, per i quali il medesimo piano non ammette alcuna forma di deroga; in particolare:
 - impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi ubicato in zona agricola, anziché *in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relativo alle parti di territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3 lett. a), del Dlgs 152/06 e s.m.i..*”. (**Condizione Vincolante**);
 - Il bacino della discarica da realizzare presenta *un franco inferiore a 10 m tra il livello di massima escursione della falda ed il piano di impostazione della discarica.* (**Condizione Escludente**);
 - Il bacino della discarica da realizzare risulta prossimo ad altri impianti di discarica e pertanto risulta applicabile la condizione *“preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento”* (**Condizione Escludente**);
 - L’intera piattaforma è stata prevista in zona classificabile come *“area da bonificare – siti attualmente inquinati da bonificare”* (**Condizione Escludente**);
- ✓ L’impianto di produzione di energia elettrica da biomassa di potenza pari a 1 MW, non risulta conforme a quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 31/2008, in quanto risulta ubicato in zona agricola e la Società non ha fornito nessuna informazione circa l’approvvigionamento della quota minima del quaranta per cento del fabbisogno di biomassa da filiera corta;
- ✓ Non è stata congruamente dimostrata da parte della Società la piena disponibilità dell’area di intervento su cui saranno realizzati gli impianti;
- ✓ Allo stato attuale, sull’area di intervento, insiste una cava di calcarenite e calcare in esercizio di proprietà della Società Caved Srl, in forza dell’autorizzazione dell’Ufficio Minerario della Regione Puglia.

RITENUTO, altresì, sulla base di quanto sopra riportato, non sussistendo i requisiti necessari per un accoglimento favorevole dell’istanza presentata dalla Società CECILIA AMBIENTE s.r.l., di dover esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito all’intervento proposto e, conseguentemente, denegare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla piattaforma di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituita da uno stoccaggio, da impianti di trattamento e recupero (frantumazione, vagliatura, soil washing e inertizzazione) di potenzialità complessiva pari a 75.000 ton/anno e di un impianto di discarica per lo smaltimento di circa 990.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica mediante combustione di oli vegetali, di filiera non alimentare, da 1 MW e pannelli fotovoltaici di tipo amorfo e cristallino, sia integrati nelle coperture piane degli edifici, della direzione e dei locali tecnici, delle baie di stoccaggio e dei capannoni che ospitano gli impianti, di potenza pari a circa 396 kW e sia posti, al termine della coltivazione della discarica e

sua successiva chiusura, su una superficie di 35.000 mq, della potenzialità di almeno 1 MW ed estensione non inferiore ai 3 Ha, da realizzare nel Comune Brindisi in c.da Formica;

RITENUTO, infine, avendone facoltà ai sensi legge in virtù sia dell'art. 10 c. 2 del d.lgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 4/2008, che della D.G.R. n. 2614/2009, in qualità di unica Autorità competente per i procedimenti VIA ed AIA, di dover adottare un unico provvedimento;
Accertata la propria competenza

D E T E R M I N A

1. Di considerare **la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
2. Di **esprimere giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale** e, conseguentemente, **denegare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** relativamente alla piattaforma di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituita da uno stoccaggio, da impianti di trattamento e recupero (frantumazione, vagliatura, soil washing e inertizzazione) di potenzialità complessiva pari a 75.000 ton/anno e di un impianto di discarica per lo smaltimento di circa 990.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica mediante combustione di oli vegetali, di filiera non alimentare, da 1 MW e pannelli fotovoltaici di tipo amorfo e cristallino, sia integrati nelle coperture piane degli edifici, della direzione e dei locali tecnici, delle baie di stoccaggio e dei capannoni che ospitano gli impianti, di potenza pari a circa 396 kW e sia posti, al termine della coltivazione della discarica e sua successiva chiusura, su una superficie di 35.000 mq, della potenzialità di almeno 1 MW ed estensione non inferiore ai 3 Ha, da realizzare nel Comune Brindisi in c.da Formica, relativo alla istanza presentata dalla Società Cecilia Ambiente Srl avente sede legale in Via Dalmazia 21/A – Brindisi;
3. **Di dare atto** che l'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, parte II al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
4. di notificare il presente provvedimento al Comune di Brindisi, al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia, al Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL BR/1, al Corpo di Polizia Provinciale;
5. di notificare il presente provvedimento al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art.13, 3° comma della L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 11/01 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale EPIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO A. CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile

Settore Amministrazione Generale

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE

Settore Amministrazione Generale

.....